

Convenzione fra l'Ente

e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola di Psicoterapia Comparata, al fine di regolamentare il tirocinio pratico degli allievi

TRA

l'Ente _____,
con sede in _____, rappresentata dal/dalla
dott. _____ in qualità di _____

E

La **Scuola di Psicoterapia Comparata** – (Ente gestore: Società di Psicoterapia Comparata s.r.l., Viale A. Gramsci 22,FI), in seguito indicata "Scuola", rappresentata dal Direttore, dott. Andrea Innocenti (C.F.NNCNDR78D11D612C)

CONSIDERATO

- la disposizione di cui alla Legge 18.02.1989 n.56 "Ordinamento della professione di Psicologo", al decreto ministeriale M.U.R.S.T 12 ottobre 1998, n. 509, "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia" secondo cui gli iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia devono effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue "in strutture o servizi pubblici o privati accreditati nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza";
- la circolare ministeriale del 14 maggio 2007, interpretativa del Decreto 11 dicembre 1998, n.509
- che lo svolgimento del tirocinio risponde altresì all'interesse dell'Ente ad acquisire e mettere a confronto metodiche ed esperienze diverse nell'ambito della psicoterapia;
- che il corso di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Comparata è riconosciuto dal M.I.U.R. con Decreto Ministeriale del 21/05/2001 - G.U. 128 del 05/06/2001 per la sede di Firenze con Decreto Ministeriale del 18/07/2002 - G.U. 185 del 08/08/2002 per la sede di Genova con Decreto Ministeriale del 20/06/2005 - G.U. 153 del 04/07/2005 per la sede di Cagliari

RITENUTO CHE

le esigenze indicate in premessa possono essere soddisfatte attraverso un rapporto di collaborazione tra l'Ente _____ e la Scuola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Tra l'Ente _____ e la Scuola viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi della Scuola di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Ente _____ ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti della Scuola. In detta struttura si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti (nelle figure di psicologo psicoterapeuta, medico psicoterapeuta, neuropsichiatra infantile, psichiatra) che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola.

ART.2

Nell'ambito di tale collaborazione l'Ente _____ accoglie per ogni anno accademico un numero massimo di _____ (_____) allievi della Scuola, distribuiti nell'arco solare, per un totale di 100 ore annue per allievo. Il numero di allievi e di ore potrà essere modificato sulla base delle disponibilità e delle esigenze di servizio e verrà concordato successivamente tra il Direttore della Scuola di

Scuola di Psicoterapia Comparata	Convenzione tirocinio Specializzazione in Psicoterapia	Pagina 1 di 2			
DATA I EMISSIONE	29/06/2007	DATA REVISIONE	01/01/2019	INDICE REVISIONE	Rev. 4

Specializzazione ed il Responsabile della struttura interessata compatibilmente con le attività istituzionali di entrambe le parti. Ad inizio di ogni anno accademico, la Scuola comunicherà all'Ente _____ i nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio.

ART.3

La supervisione dell'esperienza formativa sarà curata dai docenti della Scuola, in collaborazione con i Responsabili delle Strutture aziendali coinvolte.

ART.4

Le modalità di svolgimento delle attività, il calendario e le relative sedi di tirocinio verranno stabiliti dai Responsabili del servizio e comunicati ai docenti della Scuola.

ART.5

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene dati e informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale.

Il mancato rispetto delle norme o dei comportamenti sopradetti potrà determinare l'interruzione del tirocinio.

ART.6

Le parti convengono che nessun onere diretto o indiretto (es. retribuzione, contribuzione previdenziale o assistenziale, rimborso spese ecc.) dovrà gravare sul bilancio dell'Ente _____ per la presente convenzione. Pertanto la Scuola garantirà che al momento dell'inizio del tirocinio gli allievi saranno forniti di polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

ART.7

Le parti convengono altresì che l'effettuazione del tirocinio non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato né di un contratto di formazione lavoro né lo svolgimento di prestazioni da libero professionista. Le parti convengono che altresì gli specializzandi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente e non sarà corrisposta loro nessuna retribuzione né contribuzione previdenziale o assistenziale.

ART.8

Lo staff didattico della scuola di specializzazione collabora agli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

ART.9

La presente convenzione avrà durata quadriennale ed è rinnovabile su esplicita richiesta di una delle due parti e di comune accordo tra le parti stesse con relativo atto formale. La disdetta potrà essere richiesta da una delle parti contraenti per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

Le spese di bollo del presente atto, ex art. 2 D.P.R 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni sono a carico della Scuola.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 8 della tabella del D.P.R 26/10/1972 n 634 e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Per la Scuola di Psicoterapia Comparata

Per l'Ente _____

Data ___/___/_____

Scuola di Psicoterapia Comparata		Convenzione tirocinio Specializzazione in Psicoterapia			Pagina 2 di 2	
DATA I EMISSIONE	29/06/2007	DATA REVISIONE	01/01/2019	INDICE REVISIONE	Rev. 4	